

COMUNE DI MONTESILVANO

Provincia di Pescara



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

REGOLAMENTO ATTUATIVO



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Limiti e definizioni
- Art. 3 Transitorio di applicazione

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE

- Art. 4 Attività produttive e commerciali
- Art. 5 Limiti applicabili alle Attività produttive e commerciali
- Art. 6 Altre attività rumorose permanenti
- Art. 7 Deroghe
- Art. 8 Cantieri edili e stradali e attività in edilizia libera
- Art. 9 Piani aziendali di risanamento acustico

TITOLO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

SEZIONE 1 - CANTIERI

- Art. 10 Cantieri temporanei: requisiti generali
- Art. 11 Autorizzazioni semplificate
- Art. 12 Documentazione per l'accesso alle autorizzazioni semplificate
- Art. 13 Altri cantieri temporanei

SEZIONE 2 - ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO

- Art. 14 Autorizzazioni semplificate
- Art. 15 Ulteriori deroghe
- Art. 16 Attività temporanee o stagionali di intrattenimento organizzate dal Comune

TITOLO IV APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

- Art. 17 Rinvio normativo

TITOLO V EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

- Art. 18 Emissioni sonore da traffico veicolare

TITOLO VI CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 Controlli
- Art. 20 Sanzioni
- Art. 21 Sospensione dell'attività rumorosa
- Art. 22 Norma finale – modelli allegati

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", implementando la Det. Reg. n. DF2/188 del 17.11.2004, in materia di criteri tecnici di zonizzazione acustica L.447/95. Si ritengono valide le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi, oltre alla Legge Regionale 23/2007, DGR n. 770/P del 14.11.2011, nonché al DPCM 14.11.1997.

Ricadono in tale regolamento:

- attività rumorose a carattere temporaneo e mobile
- attività produttive che utilizzino sorgenti fisse o mobili di rumore, attività sportive, ricreative, e attività commerciali e polifunzionali, che utilizzino sorgenti fisse o mobili di rumore, impianti elettroacustici e di amplificazione e di diffusione sonora.

Art. 2 - Limiti e definizioni

Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee alle quali risultano assegnati – valori limite di emissione, – valori limite di immissione assoluti e differenziali, – valori di attenzione – valori di qualità, come da D.P.C.M. 14.11.97.

Per le definizioni non espressamente richiamate in questo articolo e qui di seguito riportate, si rimanda alle pertinenti norme nazionali e regionali.

Alterazione: Modifica, anche transitoria, delle condizioni di clima acustico tale da produrre detrimento sanitario

Attività rumorosa: Si definisce rumorosa l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Le attività rumorose sono classificate in

- **attività rumorose di carattere permanente:**

rientrano in questa definizione le attività di carattere aziendale e produttivo, con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 215/99 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

Le attività rumorose a carattere permanente sono soggette :

- ai limiti di emissione e di immissione previsti dal PCCA e compatibili con la specifica destinazione d'uso dell'area,
- all'applicazione del criterio differenziale di cui all'art 4 del DPCM 14.11.97, per la tutela del clima acustico, nelle modalità di cui alla vigente norma nazionale
- ai requisiti acustici passivi degli edifici, come da DPCM 5.12.97 All. A Tab B

- **attività rumorose di carattere temporaneo:**

rientrano in questa definizione, per gli effetti del presente regolamento, le attività rumorose, stanziali o legate ad ubicazioni variabili, purché limitate nel tempo, ovvero manifestazioni, spettacoli e attività di cantiere che si esauriscano in un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi. Tali attività a carattere temporaneo possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità, definiti dalla legge 447/95 e dal P.C.C.A., con le modalità previste dal presente regolamento e con una misura di semplificazione documentale legata alla eventuale presenza di recettori sensibili nell'intorno.

- **attività rumorose di carattere stagionale:**

le attività rumorose di carattere stagionale sono serate danzanti, sagre, spettacoli musicali o di intrattenimento organizzate da attrezzature turistico-ricettive, e comunque limitate al periodo estivo. Tali attività possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento e con orari di esercizio stabiliti dall'Autorità Comunale.

Sono altresì attività di carattere stagionale rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, e non soggette a richiesta di esercizio, i piccoli lavori edili effettuati in proprio – edilizia libera, come da art 6 del DM 380/01 -, traslochi e comunque qualsiasi altra attività potenzialmente rumorosa e svolta a fini privati. A tali attività si applicano inderogabilmente dei limiti orari di esercizio, di cui al successivo art 8.

- **cantieri:**

così come definiti nel D.Lgs 81/08 smi. Tutti i cantieri devono dimostrare preventivamente l'esercizio di macchine e attrezzature conformi alle norme di sicurezza per l'utilizzatore (marcature CE, omologazioni ecc), la garanzia. I cantieri allestiti per la realizzazione di opere di utilità pubblica giustificate da ragioni di urgenza in ordine all'incolumità o comunque alla tutela del diritto della salute dei cittadini, sono disciplinati da singole emanazioni di atti dirigenziali.

Clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche, ovvero livello di rumore caratteristico di una determinata classe di destinazione d'uso del territorio. In aree acusticamente non ancora sanate il clima acustico è da intendersi il livello equivalente di pressione sonora ponderato e valutato, ad ogni ora, sull'intera fascia caratteristica di ciascun periodo, inteso a descrivere gli effetti del concorso di sorgenti che insistono su zone limitrofe ad una determinata area di interesse.

Fastidio: come definito da DLGS 194/05 e s.m.i..

Impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

Impianti a ciclo produttivo continuo: come del Dec. Min. Ambiente del 11.12.96.

Impianti tecnologici: servizi a funzionamento continuo, ovvero discontinuo, ai sensi dell'art 2 del DPCM 5.12.97.

limitrofo: ad una distanza dalla quale la sorgente inquinante sia percettibile e conservi intensità tale da arrecare *fastidio*

Requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5/12/97 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non ricomprese fra quelle fisse.

Tecnico competente in acustica: figura professionale come definita in art 2 commi 6 e 7 della legge 447/95

Valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

Valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei recettori; i valori limite di immissione sono distinti in

- **valori limite assoluti:**

- determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale

- **valori limite differenziali o limiti differenziali:**

- determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) e il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante).

Art. 3 - Norma transitoria di applicazione del PCCA

Le attività rumorose di carattere permanente o temporaneo devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fin dalla loro attivazione, qualora la medesima avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.

Per le attività rumorose preesistenti all'entrata in vigore del Piano di classificazione Acustica, i limiti di emissione e di immissione attribuiti alle singole zone si ritengono applicabili e vincolanti dopo sei mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE

Il presente titolo disciplina ogni attività rumorosa che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive nello stesso luogo che abbiano, nell'anno solare, una durata cumulativa superiore a 30 giorni.

Art. 4 - Attività produttive e commerciali

Tutte le attività rumorose a carattere permanente sono tenute, in regime di transizione, di cui all'art 3, alla dimostrazione del rispetto dei limiti di emissione e immissioni stabiliti dal PCCA, per le rispettive aree di ubicazione, al rispetto dei criteri differenziali, nei limiti di applicabilità di cui alla norma nazionale, e, per l'utilizzo di impianti tecnologici come definiti da DPCM 5.12.97, al rispetto dei limiti previsti come requisiti acustici degli edifici.

Pertanto le attività preesistenti alla data di approvazione del PCCA, sono tenute alla produzione, entro sei mesi, di un certificato di rilievo fonometrico, che attesti la conformità della prestazione acustica, o in alternativa di relazione redatta da tecnico competente in acustica che attesti, anche su dati di analogia, l'effettivo rispetto dei limiti applicabili. Nel caso in cui tale rispetto non risulti comprovato l'attività è tenuta alla presentazione, nel medesimo termine di sei mesi, di un Piano di risanamento Acustico, redatto da Tecnico competente, con definizione di termini di attuazione non superiori a 1 anno.

Entro quest'ultimo termine di un anno l'attività dovrà produrre nuovo rilievo fonometrico, redatto da tecnico competente in acustica, che attesti la conformità della prestazione acustica con le implementate soluzioni previste nel Piano di Risanamento.

Le nuove attività, ovvero le attività che verranno implementate successivamente alla entrata in vigore del PCCA, saranno tenute alla produzione della documentazione amministrativa di cui al titolo IV, ai fini del rilascio del nulla osta all'esercizio, o del Permesso di Costruire, o dell'efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, e di un collaudo acustico, effettuato da tecnico competente in acustica, entro tre mesi dall'attivazione.

Le modifiche sostanziali delle attività preesistenti, ovvero le modifiche che possono risultare influenti sulla prestazione acustica complessiva delle stesse (es: introduzione di una nuova sorgente fissa di rumore nel ciclo produttivo o allestimento in esterno di una sorgente esistente o ristrutturazione di edificio che vada a peggiorare i requisiti acustici passivi dell'edificio complessivo) dovranno produrre documentazione amministrativa come le nuove attività.

Art 5 - Limiti applicabili alle attività produttive e commerciali

Le attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportino l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e di funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari e autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore) nonché le attività di gestione e utilizzo di strutture e impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari) devono rispettare o, nel caso, concorrere a rispettare, sia i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale sia i limiti differenziali di cui all'art 4 del DPCM 14.11.97.

periodo diurno (06:00 – 22:00)	+ 5 dB (A)
periodo notturno (22:00 – 06:00)	+ 3 dB (A)

I servizi e gli impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili quelli elencati devono rispettare o, nel caso, concorrere a rispettare, sia i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale sia i limiti differenziali di cui all'art 4 del DPCM 14.11.97, ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'all A del DPCM 5.12.97 (requisiti acustici degli edifici).

funzionamento discontinuo	35 dB (A)
funzionamento discontinuo	25 dB (A)

Tali limiti si applicano anche alle emissioni rumorose prodotte da operazioni di parcheggio veicoli o dal vociare di clienti e avventori, all'interno di locali o sulle aree adibite a *dehors* su suolo pubblico.

Resta inteso che, all'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività rumorose, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori, stabiliti dal D.Lgs.81/08 e s.m.i. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il DPCM 215 del 16.04.99.

Art. 6 - Altre attività rumorose permanenti

Il presente articolo disciplina il rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni degli edifici, ad uso diverso dal produttivo e commerciale.

Sono soggetti al rispetto dei limiti di cui in all. A del DPCM 05.12.97 gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo che discontinuo, interni agli edifici, o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento e impianti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni. Tali limiti si applicano:

- agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del decreto 05.12.97,
- agli impianti assoggettati, successivamente all'entrata in vigore del decreto 05.12.97, a modifica sostanziale, ovvero tale da implicare il potenziale peggioramento del livello di emissione sonora complessiva;
- agli impianti installati precedentemente all'entrata in vigore del decreto 05.12.97, qualora ne sussista fattibilità tecnica ed economica.

Gli impianti tecnologici in oggetto, in quanto sorgenti sonore con impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali, di cui in art. 4 DPCM 14.11.97, indipendentemente dalla data di installazione.

Nel caso in cui diverse sorgenti di rumore riconducibili agli impianti di cui al precedente articolo insistano su un'area circoscritta, contribuendo a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali, di cui all'art 4 DPCM 14.11.97, deve essere verificato per ciascuna sorgente, rispetto al rumore residuo, al netto del contributo degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto, il Comune adotta specifica ordinanza per il risanamento.

Art.7 - Deroghe

Le attività rumorose a carattere di servizio, ovvero manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spezzamento strade e raccolta rifiuti non sono tenute al rispetto dei limiti assoluti

stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, a condizione che vengano applicati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o pulizia stradale è tenuta a comunicare le azioni intraprese in tal senso predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale, da sottoporre all'esame della Giunta Comunale. L'uso delle macchine e impianti rumorosi è consentito secondo la seguente tabella

Manutenzione aree a verde privato	Giorni feriali: dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 Festivi e sabato: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00
Manutenzione aree a verde pubblico e del suolo per le opere di pronto intervento, con carattere di pubblica utilità e temporaneità del cantiere, sia gestito da soggetto pubblico che condotto da imprese private appaltatrici di opere e di servizi pubblici	Giorni feriali e sabato: dalle 7:30 alle 19:00 Festivi: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00
Spezzamento meccanico aree di mercato	entro 4 ore dalla cessazione dell'attività di mercato e comunque dalle 6:00 alle 24:00
Igiene del suolo spezzamento strade, compattazione rifiuti solidi urbani	Senza limiti di orario

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale in vigore (marcatura CE).

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tali emissioni non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi della pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

Art. 8 - Cantieri edili e stradali, e attività in edilizia libera

I cantieri sono soggetti:

- ai vincoli e alle norme di esercizio di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- all'utilizzo di macchine di opera omologate e marchate CE per la sicurezza dell'utilizzatore;
- all'adozione di tutte le misure per minimizzare il disturbo;
- alla produzione preventiva della documentazione di cui al titolo IV, specifica per la fase di cantiere.

Le attività rumorose a carattere privato, non disciplinate dalla L.447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potranno essere effettuate soltanto negli orari previsti da regolamento Comunale sul rumore rispettando le pause di silenzio e riposo in esse previste. Le suddette attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi.

Art. 9 - Piani Aziendali di Risanamento Acustico

Ai sensi dell'art.15, co.2, della L.447/95, e della Legge Regionale n. 23/2007 Art.8, le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata

in vigore del P.C.C.A. non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti, devono presentare al Comune, entro sei mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A., apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico, con le modalità di cui all'art. 4 c.1 lettera a) della legge suddetta. I piani di risanamento aziendali di cui sopra dovranno avere il seguente contenuto minimo:

- 1 Descrizione dell'ubicazione dell'impianto. Tale descrizione deve contenere l'individuazione della tipologia di zona acustica di appartenenza, secondo il P.C.C.A.
- 2 planimetria generale dell'impianto nella quale siano individuate l'area occupata dalle attività produttive e di servizio e l'ubicazione delle sorgenti sonore.
- 3 Descrizione del ciclo produttivo, con indicazione delle ore di funzionamento diurne e notturne delle singole sorgenti sonore, tipo di attività, codice ATECO, capacità nominale di produzione.
- 4 Stato di fatto; rilievo fonometrico in ambiente esterno, in prossimità della recinzione. Individuazione delle aree disturbate e della loro classe di appartenenza. Indicazione del livello di rumorosità attuale nelle zone disturbate.
- 5 obiettivi (livelli di immissione) che saranno conseguiti con il piano di risanamento
- 6 Individuazione delle modalità di adeguamento ai limiti.
- 7 Indicazione dei tempi di realizzazione previsti specificando gli eventuali obiettivi intermedi.
- 8 Indicazione della stima dei costi previsti.

Il Comune entro tre mesi dalla presentazione del piano di risanamento acustico verifica che sia stato predisposto in conformità ai criteri stabiliti dalla norma e, se necessario, richiede l'eventuale integrazioni.

Il piano di risanamento dell'impresa è attuato entro 24 mesi dall'approvazione del Comune. Eventuali richieste di deroghe temporali sono presentate dalle singole imprese prima della scadenza del suddetto termine e debitamente motivate.

Il Comune può concedere una ulteriore proroga per un periodo massimo di dodici mesi.

TITOLO III

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

SEZIONE 1 - CANTIERI

Art. 10 - Cantieri temporanei: requisiti generali

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante e soprattutto nei confronti di soggetti disturbabili. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo

luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

I cantieri temporanei, a seconda della prossimità a recettori sensibili e a seconda della durata, nel caso in cui possono superare i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal P.C.C.A. e, i valori assoluti e differenziali previsti in applicazione dell'art. 6 del DPCM 01.03.91, possono accedere a varie forme di autorizzazione.

Art. 11 - Autorizzazioni semplificate

Nel caso in cui cantieri temporanei edili, stradali o assimilabili, di durata inferiore ai 30 giorni, siano ubicati in aree di Classe III, o superiore, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura, i proponenti accedono ad autorizzazione semplificata, nel caso in cui osservino le seguenti condizioni di esercizio,

orario dei lavori: l'attivazione delle macchine particolarmente rumorose (seghe circolari, martelli pneumatici, betoniere, ecc.) ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi tra le 8:00 – 12.30 e tra le 14.30-19:00;

limiti massimo di emissione: 70 dB(A) in periodo diurno; il livello è da misurarsi ad 1 metro di distanza dalla facciata maggiormente esposta al rumore dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni edilizie interne sul patrimonio edilizio esistente, il limite è **65 dB(A)** da misurarsi all'interno delle abitazioni maggiormente disturbate. Nel caso di cantieri stradali il tempo minimo di misura è pari a 30 minuti; per le altre attività a 15 minuti;

durata dei lavori: massimo (30) giorni lavorativi;

periodo ammesso per le attività: tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.

Art. 12 - Documentazione per l'accesso alle autorizzazioni semplificate

I cantieri edili ricadenti in aree di classe III e non in prossimità di recettori sensibili, e che rispettino le condizioni di cui in art 11, e che abbiano una durata inferiore ai 7 giorni devono presentare una comunicazione al comune (All.n°1 al presente Regolamento) da conservare in copia presso il cantiere e che sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle sorgenti di rumore (autodichiarazione).

I cantieri edili ricadenti in aree di classe III e non in prossimità di recettori sensibili, e che rispettino le condizioni di cui in art 11, e che abbiano una durata compresa tra 7 giorni e 30 giorni lavorativi devono presentare una comunicazione al comune con la relativa documentazione (All.n° 2) da conservare in copia presso il cantiere e che sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle sorgenti di rumore (autodichiarazione).

Art. 13 - Altri cantieri temporanei

Cantieri temporanei: di durata superiore a gg. 30.

Cantieri in aree sensibili: nel caso i lavori siano eseguiti in una zona in prossimità di scuole, ospedali e case di cura, dovrà essere comunque presentata richiesta di autorizzazione, come per le attività permanenti, con valutazione di clima acustico.

Emergenze: ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, interventi inderogabili su sistemi viari ecc.) e in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Grandi opere: ai fini del presente articolo vengono individuate come grandi opere tutti quegli interventi infrastrutturali, edilizi e urbanistici, realizzati ai sensi del DLgs. n.50/2016 e s.m.i., che si caratterizzano come di interesse cittadino o che comunque per la loro complessità richiedano un'articolazione particolare delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.

Dovrà altresì essere redatta, a firma di tecnico Competente in Acustica, apposita relazione nella quale si riportano tutti gli accorgimenti che verranno adottati per ridurre al minimo il disturbo per i residenti, ivi compreso modalità di organizzazione del cantiere, accessi allo stesso, fasce orarie di inibizione all'uso di macchinari particolarmente rumorosi e dell'accesso di mezzi pesanti al cantiere.

Le domande per ottenere le autorizzazioni in deroga, redatte utilizzando l'apposita documentazione allegata al presente regolamento, devono essere presentate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività al comune, con le modalità previste dal presente regolamento. Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla presentazione della domanda dovrà avvenire la risposta da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'interruzione degli stessi a termine di Legge. Nel caso di interventi che rivestono carattere d'urgenza, la domanda di autorizzazione potrà essere presentata entro gg. 5 dall'inizio delle lavorazioni. Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali inter-venti di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea. Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività. Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'autorità rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione. E' facoltà del comune nell'ambito del procedimento di autorizzazione in deroga richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del richiedente la medesima autorizzazione. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

SEZIONE 2 - ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO

Art 14 - Autorizzazioni semplificate

Le attività di intrattenimento e le manifestazioni temporanee sono quelle che vengono svolte in luoghi non stabilmente attrezzati. Per la definizione della attività di intrattenimento e manifestazione si fa esplicito rinvio alla DGR 770/P del 14.11.2011.

Tali attività accedono ad autorizzazioni semplificate qualora siano rispettate le seguenti condizioni,

limiti dell'attività: non in prossimità di recettori sensibili;

orario: dalle ore 10.00 alle ore 03.00, con la precisazione che il regime di deroga ai limiti sonori può essere applicato fino alle ore 01,00;

limiti: non superiore a 70 dBA con deroga fino a 85 dBA, per una durata massima di n. 4 ore a prescindere dalla durata della manifestazione;

periodo ammesso per le attività: tutti i giorni della settimana.

Per l'esercizio delle attività in deroga è necessario presentare la seguente documentazione:

- a) una relazione di Impatto Acustico che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente;
- b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

La documentazione di richiesta di deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi provvedimenti attuativi per le suddette attività deve essere presentata al Comune almeno (15) giorni prima dell'inizio dell'attività. Entro il termine di (10) giorni dalla presentazione della domanda dovrà avvenire la risposta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate nel rispetto dei parametri della tabella n. 2 dell'Allegato 2 – sez. 2.2. del DGR n. 770/P del 14.11.2011.

Le autorizzazioni in deroga non potranno essere rilasciate laddove risultano già rilasciate altre autorizzazioni in deroga per manifestazioni comunali o di altri soggetti posti ad una distanza in linea d'aria inferiore a ml 100, misurati tra i punti più vicini.

Art. 15 - Ulteriori deroghe

Il Comune di Montesilvano, previo parere della A.S.L., qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, può rilasciare specifiche prescrizioni o deroghe.

Art. 16 - Attività temporanee o stagionali di intrattenimento organizzata dal Comune

Le attività temporanee o stagionali di intrattenimento in genere come definite all'art.2 del presente regolamento, quali le serate danzanti, sagre, spettacoli musicali, spettacoli teatrali, concerti o di intrattenimento organizzate dal Comune in quanto utili anche per le finalità turistico-ricettive, e limitate al periodo estivo, che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto soggiacciono alle seguenti condizioni:

limiti di ubicazione dell'attività: ubicazione nelle aree appositamente destinate dal PCCA, ovvero non in prossimità di recettori sensibili;

orario:

- dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno successivo per tutti i giorni feriali
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del giorno successivo per i pre-festivi e festivi.

limiti: le aree destinate a manifestazioni nel PCCA sono classificate di Classe V (fino a 70 dBA in periodo diurno e notturno). Tale limite si intende fissato in facciata agli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16.3.1998, per un tempo di almeno 15 minuti.

durata: gli eventi possono riguardare l'intera stagione turistica;

deroghe: Per le manifestazioni che non siano in grado di rispettare il rispetto del valore limite in facciata di 70 dB(A) e che comunque non superino 85 dB(A) l'autorizzazione in deroga è rilasciata dal Sindaco o suo delegato, per ogni sito, e nel limite di 16 giorni al mese.

Il rilascio delle autorizzazioni in deroga è subordinata alla presentazione di una Valutazione di Previsione di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale, previo parere di Arta e Asl ove ritenuti necessari per particolari situazioni.

TITOLO IV

APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Art. 17 - Rinvio normativo

In tema di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico, si fa espresso rinvio a quanto disciplinato dalla DGR 770/R del 14.11.2011 ed art. 4 della LR 23/2007.

TITOLO V

EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Art. 18 - Emissioni sonore da traffico veicolare

Premesso che il Comune esercita competenze in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare in via prioritaria attraverso il Piano urbano della viabilità, nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 142 del 30.04.04. Gli strumenti di attuazione del PRG devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità in essi prevista. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade esistenti il rispetto dei limiti di cui al DPR 142 del 30.04.04 è a carico del realizzatore dell'opera. Di tale rispetto deve essere dato conto in Valutazione di Clima acustico.

TITOLO VI

CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Controlli

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza del Comune di Montesilvano, del Corpo di Polizia Municipale, della ASL e dell'A.R.T.A. A tale proposito l'A.R.T.A. provvede ad effettuare le misurazioni fonometriche, la ASL e la Polizia locale provvedono ad elevare sanzioni (ove dovute) e ad inviare a mezzo fax e per posta alla Amministrazione un rapporto con l'indicazione dei rilievi fonometrici effettuati nonché di eventuali misure da adottare.

Art. 20 - Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto agli artt. 650 e 659 del c.p., il trasgressore agli obblighi previsti nella disciplina in materia, è punito con le sanzioni amministrative previste, per le varie fattispecie, dall'art. 10 della legge 447/1995 e dall'art.14 della L.R. 23/2007.

Per le altre violazioni non previste dalle predette discipline normative, il trasgressore soggiace all'applicazione della sanzione amministrativa nella misura min. di € 25,00 alla misura massima di € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 267/00.

Art 21 - Sospensione delle attività rumorosa

Le autorità competenti - A.R.T.A., ASL e Corpo di Polizia Municipale - nel caso in cui verificano, tramite apposite misurazioni, il mancato rispetto dei valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comminare le sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni al Comune indicando le misure conseguenziali da emanare.

L'Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Per la revoca della sospensione, l'attività dovrà dimostrare il rispetto dei limiti normativi mediante la presentazione, previo parere rilasciato dall'ARTA e dalla Asl competenti, della relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

Art. 22 - Norma finale - Modelli allegati

Gli allegati al presente regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente atto. La loro modifica è sempre possibile con atto dirigenziale.

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura per durata inferiore a 7 gg. lavorativi)

AL COMUNE DI MONTESILVANO UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

nome ente, ditta _____

sede legale via, n. civico, telefono, fax) _____

COMUNICA

che nei giorni (esclusi il sabato e la domenica) dal _____ al _____

in _____ via _____ n. _____ con il seguente orario dalle

_____ alle _____ e nel rispetto dei limiti di 70 dB(A)

come limite massimo di emissione dell'attività nel suo complesso misurato in prossimità ai recettori più

disturbati e di 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà

l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in :

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento per le attività rumorose del Comune Montesilvano.

In fede.

Data _____ firma _____

ALLEGATO 2

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura per durata compresa tra i 7 ed i 30 gg. lavorativi)

DEROGA SEMPLIFICATA

AL COMUNE DI MONTESILVANO UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

(nome ente, ditta) _____

sede legale (via, n. civico, telefono, fax) _____

comunica che: nei giorni (esclusi sabato e domenica) dal _____ al _____

in _____ via _____ n. _____ con i

seguenti orari _____ e nel rispetto

dei limiti di 70 dB(A) come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in prossimità ai recettori più disturbati e di 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di Montesilvano

A tal fine, allega la seguente documentazione:

1. relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entri tre anni precedenti la richiesta di deroga;
 2. elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92);
 3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
 4. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.
- I documenti indicati ai punti 1,2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente.

In fede.

Data _____ firma _____

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(Manifestazioni o cantieri che non rientrano nella deroga semplificata Art. 12 e segg.)

DEROGA

AL COMUNE DI MONTESILVANO UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

(nome ente, ditta, sede legale) _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

comunica che

nei giorni dal _____

in _____ via _____ n. _____ con i

seguenti orari _____ si svolgerà

l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di Montesilvano e

chiede il rilascio di autorizzazione in deroga

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente contenente:

1.1. elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e descrizione delle modalità di realizzazione;

1.2. planimetria aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97

1.3. durata della manifestazione o del cantiere;

1.4. eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;

1.5. limiti richiesti, per ognuna delle attività diverse previste;

1.6. esclusivamente per i cantieri, una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e Dlgs. n. 137/92) o rilievo fonometrico ridotto in condizioni analoghe

Data _____ firma _____

ALLEGATO 4

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA RELATIVA AL PERIODO ESTIVO

DEROGA

AL COMUNE DI MONTESILVANO UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

(nome ente, ditta) sede _____ (via, n. civico, telefono, fax)

comunica che per il periodo estivo relativo all'anno _____

nei giorni feriali di _____

con i seguenti orari (compresi nell'intervallo 10.00-13.00 e 20.00 – 01.00)

presso _____ via _____ n _____

nei giorni pre-festivi e nei giorni festivi con i seguenti orari (compresi nell'intervallo 9.00-13.00 e 18.00 – 01.00) presso _____ via _____ n. _____

nel rispetto dei limiti di max 85 dB(A) per i giorni feriali e festivi come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati;

si svolgerà l'attività rumorosa consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA, e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di Montesilvano e

chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

A tal fine allega la seguente documentazione:

1 relazione attestante tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art.2 comma 6 Legge 447/95;

2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM14/11/97.

Data _____ firma _____